



# COMUNE DI ALDENO

Piazza C. Battisti n. 5

38060 ALDENO - Trento

Tel. 0461 - 842523 – 842711

[www.comune.aldeno.tn.it](http://www.comune.aldeno.tn.it)

e-mail [segreteria@comune.aldeno.tn.it](mailto:segreteria@comune.aldeno.tn.it)

C.F. 80013230224

## MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO

(aggiornato con Deliberazione della Giunta comunale n. 132 dd. 28 dicembre 2011)

1. La gestione del servizio di asilo nido, con decorrenza dal mese di settembre 2011, è stata affidata dall'Amministrazione comunale all'Associazione onlus "Scuola Equiparata dell'Infanzia "E. Mosna" di Aldeno.  
Lo svolgimento del servizio è disciplinato con convenzione indicante obblighi e oneri a carico del Comune e del Gestore.  
La sede è in via 25 Aprile n. 3 (tel. 0461/843201 fax 0461/840849 e-mail [nido.aldeno@bellesini.it](mailto:nido.aldeno@bellesini.it)).
2. Sono utenti del servizio i bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni e comunque fino al compimento dei requisiti di ammissibilità alla Scuola dell'Infanzia.  
L'ammissione al servizio è decisa dal Comune su base di apposita graduatoria ai sensi del Regolamento di gestione dell'Asilo Nido comunale.  
La capienza dell'asilo nido è stata stabilita in numero di **48 posti**, di cui **45 a tempo pieno** – intendendosi per tale l'orario che, dal lunedì al venerdì, va dalle 7.30 alle 16.30 - e **6 a tempo parziale** dei quali 3 al mattino - dalle 7.30 alle 13.00- e 3 al pomeriggio – dalle 13.00 alle 18.30.  
In caso di domande di fruizione di un posto part time – da prodursi entro il mese di *ottobre* per gennaio ed entro il mese di *aprile* per settembre - liberatosi nel corso dell'anno, queste potranno essere accettate accordando precedenza ai bambini frequentanti da più tempo l'asilo a tempo pieno; in caso di parità verrà data precedenza al bambino di maggior età.  
E' prevista l'attivazione di un prolungamento di orario del servizio, fino ad un massimo di 2 ore giornaliere dalle 16.30 alle 18.30, qualora richiesto da almeno 4 bambini; non si tiene conto di detto minimo se è attivo il part time pomeridiano.
3. I genitori dei bambini ammessi all'asilo nido hanno diritto di accesso e possono riunirsi in assemblea nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale o eventualmente presso l'asilo nido, dandone preavviso al Presidente del Comitato di Gestione e al coordinatore dell'asilo nido.  
L'assemblea dei genitori elegge un Presidente che convoca l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo richieda il Comitato di gestione.
4. Relativamente ai **criteri di ammissione**, l'art. 12 del regolamento del servizio prevede che l'eventuale graduatoria per l'ammissione sia formata sulla base dei seguenti criteri:
  - situazione del bambino con particolare riferimento alla presenza di minorazioni psicofisiche e alla mancanza di adeguata assistenza familiare;
  - situazione familiare con particolare riferimento all'assistenza dei genitori, al numero dei componenti, alla loro situazione lavorativa, alla presenza di problemi di handicap e ogni altro elemento significativo al fine della individuazione del bisogno sociale;
  - situazione economica del nucleo familiare di provenienza del bambino;
  - tempo di attesa;
  - eventuali altri criteri concordati con il Comitato di gestione;
5. Per la frequenza all'asilo nido l'utente deve corrispondere una retta mensile comprensiva di una quota giornaliera e di una quota fissa mensile, ai sensi della legge provinciale.

La **quota giornaliera**, da corrispondere mensilmente in base all'effettiva presenza, è stabilita in misura eguale per tutti gli utenti del servizio, in relazione alle spese di vitto e di materiale igienico - sanitario necessario.

La **quota fissa mensile** è diversificata per fasce di utenza tenendo conto delle condizioni economiche e della composizione del nucleo familiare, del patrimonio dello stesso, del numero dei soggetti produttori di reddito, del tipo della loro attività lavorativa e di particolari situazioni di disagio.

La quota fissa mensile dovrà essere corrisposta mensilmente, anticipatamente e indipendentemente dalla frequenza. Essa non è dovuta per il periodo di chiusura estiva. Qualora un bambino entri all'asilo nido nel corso del mese la retta per tale mese è calcolata in proporzione considerando i giorni intercorrenti tra quello di entrata e l'ultimo del mese di competenza. I giorni da considerare per i diversi mesi sono quelli effettivi di cui ogni mese preso in considerazione è composto. Qualora si verificasse durante l'anno, per qualsiasi motivo, il recesso volontario dell'utente dal servizio, esso è obbligato a corrispondere la quota fissa mensile per altri due mesi salvo che il posto non venga coperto da un altro utente, ovvero che subentri una malattia grave certificata del bambino, oppure che, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni, si verifichi un trasferimento di residenza del nucleo familiare, ovvero per circostanze gravi ed eccezionali, che verranno valutate di volta in volta dalla Giunta comunale, la quale potrà concedere l'esonero dal pagamento della quota fissa mensile.

La quota fissa è stabilita per ogni utente dall'Amministrazione al momento dell'ammissione e successivamente all'inizio di ogni anno educativo.

6. Su richiesta del competente ufficio comunale, l'utente dovrà fornire la documentazione relativa alla situazione socio - economica del proprio nucleo familiare. Ove il Comune accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della determinazione delle rette di frequenza, si provvederà alla determinazione d'ufficio della quota fissa e all'eventuale recupero degli importi dovuti e non corrisposti. Sono fatte salve le conseguenze di natura penale derivanti dalle false dichiarazioni.

La regolarizzazione dei pagamenti dovrà avvenire nel termine massimo di trenta giorni. Decorso questo termine l'utente viene considerato dimesso d'ufficio a tutti gli effetti, con diritto dell'Amministrazione comunale di procedere alla riscossione coattiva della somma dovuta.

7. Nel periodo estivo (di norma in agosto), l'asilo rimane chiuso per almeno quattro settimane consecutive. Per tutto il resto dell'anno l'apertura è garantita, fatta salva l'interruzione del servizio nelle festività e nei giorni corrispondenti a quelli in cui rimane chiusa la scuola materna.
8. I compiti del Comitato di gestione sono indicati nel Regolamento comunale.
9. Il ritiro dei bambini, da effettuarsi entro l'ora prevista dall'orario scelto è a cura dei genitori o da persone maggiorenni delegate dagli stessi, secondo le modalità stabilite dal Gestore.
10. I bambini possono frequentare l'asilo nido solo se esenti da malattie infettive, al cui manifestarsi dovrà far seguito una tempestiva comunicazione al personale educativo.
11. L'assenza per un periodo superiore a 20 giorni, senza comunicazioni giustificative in merito, comporta la rimozione del bambino dal servizio.
12. Il diritto alla fruizione del servizio viene meno con l'ammissione del bambino alla scuola materna o con il compimento del terzo anno di età, fatta salva la possibilità di prolungare la frequenza fino alla chiusura estiva per i bambini che abbiano raggiunta la predetta età nel periodo 1 febbraio – 30 aprile.
13. Indipendentemente dai motivi che le determinano, è fatto obbligo comunicare le dimissioni del bambino dal servizio in forma scritta, facendole pervenire al Comune con almeno 30 giorni di anticipo.

14. La Giunta comunale con propria deliberazione n. 130 del 28 dicembre 2011 ha stabilito l'aumento del 3,2 % delle rette di frequenza, a decorrere dal 01.01.2012, pari all'indice ISTAT novembre 2010 – novembre 2011, indicando i seguenti parametri per determinare l'applicazione di rette differenziate:

- a) quota giornaliera **Euro 2,22.=**
- b) quota fissa mensile:

<b>REDDITO ANNUO PRO CAPITE</b> Importo risultante dal reddito netto dei genitori suddiviso per il numero dei componenti (e comunque per tre).	<b>ORARIO NORMALE</b> 7.30 - 16.30	<b>ORARIO PART-TIME</b> 7.30 - 13.00 o 13.00-18.30
PRIMA: reddito fino a €. 3.615,1985.-	€. 155,03.-	€. 132,87.-
SECONDA: reddito da €. 3.615,1986.- a €. 5.681,0261.-	€. 199,32.-	€. 177,17.-
TERZA: reddito da €. 5.681,0262.- a €. 8.263,3106.-	€. 234,75.-	€. 212,61.-
QUARTA: reddito da €. 8.263,3107.- a €. 10.329,1382.-	€. 265,75.-	€. 243,61.-
QUINTA: reddito oltre €. 10.329,1383.-	€. 336,64.-	€. 310,05.-

Al fine della collocazione nella fascia di reddito di competenza, l'utente dovrà dichiarare il reddito complessivo netto.

A) E' richiesta la dichiarazione del **reddito complessivo dei genitori del bambino al netto delle imposte dovute**, relativo ai genitori del bambino e risultante da:

- a) ultima dichiarazione dei redditi disponibile (mod. UNICO ex mod. 740 - mod. 730 - mod. CUD ex mod. 101)
- b) dichiarazione IVA (mod. 11 ter) ovvero registri contabili per contribuenti con volume d'affari inferiore a 5.164,57.- Euro, in presenza di reddito derivante da attività agricola. La determinazione del reddito di riferimento nel caso di attività agricola viene effettuata prendendo come base il volume d'affari ai fini I.V.A., di cui al punto A b), decurtato a titolo di spese di produzione di una percentuale pari al 25% dello stesso.

L'utente dovrà presentare, unitamente alla dichiarazione di determinazione della retta, copia e relativa ricevuta di consegna della dichiarazione dei redditi mod. UNICO ex mod. 740 - mod. 730 - mod. CUD ex mod. 101 e/o della dichiarazione I.V.A. ovvero fotocopia dei registri, o delle fatture di vendita.

B) Da tale reddito complessivo, al netto delle imposte dovute, sono detratte:

B1) Una quota pari al 50% del reddito di cui al punto A) del genitore interessato, qualora lo stesso nell'anno in corso si trovi in stato di disoccupazione documentata. La detrazione si applica dal 1° mese successivo a quello in cui viene comunicato lo stato di disoccupazione e fino a che tale stato perdura. La detrazione non viene calcolata per coloro che annualmente hanno periodi di disoccupazione predeterminati.

B2) Una quota di Euro 1.239,50.= (su base annua) per coloro che paghino affitto comprovato da regolare contratto a norma di legge o per coloro che abbiano contratto mutuo per la costruzione o l'acquisto della propria prima abitazione (unica casa nel Comune di residenza) previa dichiarazione attestante quanto sopra integrata da dichiarazione di non disporre sul territorio nazionale di altro idoneo alloggio di proprietà o sul quale esista altro suo diritto reale per una percentuale superiore o uguale al 30%, (l'utente deve presentare l'attestazione di versamento dell'ICI).

B3) Una quota pari al 25% del reddito di cui al punto A), tenendo però presente :

- nel caso di reddito totalmente di lavoro autonomo o assimilato, la detrazione non è applicata;
- nel caso di nucleo familiare con redditi misti (da lavoro autonomo, da capitali, da lavoro dipendente), solo al soggetto con reddito da lavoro dipendente va applicata la detrazione del 25% in rapporto al suo reddito:
- nel caso di uno stesso soggetto con redditi misti (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da capitali), la detrazione si applica solo ove il reddito da lavoro dipendente rappresenti almeno l'80% del reddito complessivo di cui alla lettera A).

B4) Una quota di Euro 1.807,60.= nel caso di contemporanea frequenza all'asilo nido di più figli.

B5) Una quota fino ad un massimo di Euro 826,33.= nel caso di nuclei familiari in condizione di particolare disagio, opportunamente documentate, segnatamente:

- detrazione per nuclei familiari nei quali genitori o figli siano affetti da handicaps:

invalidità riconosciuta sopra il 50%                      Euro 335,70.=

invalidità riconosciuta sopra il 75%                      Euro 619,75.=

invalidità riconosciuta al 100%                              Euro 826,33.=

- detrazioni per rilevanti spese sanitarie, documentate:

spese superiori al 20% del reddito risultante          Euro 335,70.=

spese superiori al 40% del reddito risultante          Euro 774,69.=

**Il reddito determinato come sopra indicato va suddiviso per il numero dei componenti il nucleo familiare e, per i nuclei familiari composti da due persone (genitore e figlio), tale reddito viene comunque ripartito per tre.**

15. Ai sensi delle LL.PP. in materia di asili nido, è concessa la gratuità per la frequenza all'Asilo nido per bambini appartenenti a nuclei familiari che abbiano i requisiti per fruire dell'assistenza economica di base. Al fine di poter usufruire della gratuità gli utenti dovranno presentare specifica domanda.

16. L'utente provvede, in modo autonomo alla definizione della retta mediante autocollocazione nella fascia corrispondente al proprio reddito ed autodeterminazione della conseguente quota fissa, compilando e firmando allo scopo apposita dichiarazione, contestualmente alla domanda di ammissione.

17. Nel caso l'utente non provveda, nei tempi previsti, a presentare denuncia di autocollocazione ovvero la documentazione dimostrativa dei redditi conseguiti secondo le norme indicate, sarà collocato nella fascia massima finché all'ufficio non sarà pervenuto il modulo di autocollocazione, senza diritto a conguaglio.

18. La retta può essere rideterminata nel corso dell'anno nel caso in cui intervengano modifiche alla situazione del nucleo familiare. La nuova retta decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene comunicata la variazione, mediante presentazione di nuova autocollocazione firmata.

*N.B. Si precisa che a partire dall'anno educativo 2012-2013, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Provinciale, verrà adottato dal Comune di Aldeno il nuovo sistema ICEF per la determinazione della retta, pertanto il metodo di calcolo fino ad ora applicato subirà modifiche. I richiedenti verranno informati delle nuove modalità in tempo utile.*

Aldeno, 28 dicembre 2011

La Giunta Comunale